

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
8 settembre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1324/2006 della Commissione, del 7 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1325/2006 della Commissione, del 7 settembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali ..... 3

Regolamento (CE) n. 1326/2006 della Commissione, del 7 settembre 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2006 ..... 5

Regolamento (CE) n. 1327/2006 della Commissione, del 7 settembre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006..... 6

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

### Commissione

2006/602/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005 [notificata con il numero C(2006) 3918] ..... 7**

2006/603/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle in Francia nel 2005 [notificata con il numero C(2006) 3929] ..... 9**

2006/604/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2006, che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dall'Italia nel 2001 e 2002 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini** [notificata con il numero C(2006) 3933] ..... 10

2006/605/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina** [notificata con il numero C(2006) 3940] <sup>(1)</sup> ..... 12

2006/606/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della peste suina classica in Slovacchia nel 2005** [notificata con il numero C(2006) 3944] ..... 15
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Azione comune 2006/607/PESC del Consiglio, del 7 settembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di Vigilanza in Aceh — AMM)** ..... 16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1324/2006 DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,5
	999	102,5
0707 00 05	052	79,7
	999	79,7
0709 90 70	052	78,6
	999	78,6
0805 50 10	388	63,4
	524	53,5
	528	58,9
	999	58,6
0806 10 10	052	76,3
	220	178,5
	400	181,8
	624	105,2
	999	135,5
0808 10 80	388	89,6
	400	92,9
	508	84,2
	512	84,7
	528	59,3
	720	81,1
	800	152,7
	804	98,4
	999	92,9
0808 20 50	052	121,0
	388	90,4
	720	88,3
	999	99,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,1
	999	119,1
0809 40 05	052	107,3
	066	65,0
	098	41,6
	624	150,4
	999	91,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1325/2006 DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1298/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1298/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili a decorrere dal 1° settembre 2006 per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006 della Commissione.

(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del

rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all'esportazione attualmente applicabili.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1298/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1298/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 8.

## ALLEGATO

**Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali applicabili a decorrere dall'8 settembre 2006<sup>(a)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	29,40 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	27,72 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	29,40 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	27,72 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3197
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	31,97
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	30,14
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	30,14
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3197

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

<sup>(a)</sup> Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1326/2006 DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2006****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concor-

rente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 1° al 7 settembre 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2006, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 14,57 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 63 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 13.7.2006, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1327/2006 DELLA COMMISSIONE****del 7 settembre 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in

caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 1° al 7 settembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

**concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito nel 2005**

[notificata con il numero C(2006) 3918]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2006/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, e in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di contribuire ad un'eradicazione quanto mai rapida della malattia di Newcastle, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.
- (2) La partecipazione finanziaria della Comunità, nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è soggetta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 <sup>(2)</sup> della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.
- (3) Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi nel Regno Unito nel 2005. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(4) In data 15 dicembre 2005, il Regno Unito ha presentato una valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell'eradicazione della malattia.

(5) Le autorità britanniche hanno soddisfatto integralmente i loro obblighi tecnici e amministrativi previsti dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(7) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Versamento di un contributo finanziario della Comunità al Regno Unito**

1. Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario e viene corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005.

*Articolo 2*

**Destinatario**

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

**concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della malattia di Newcastle in Francia nel 2005**

[notificata con il numero C(2006) 3929]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup> e, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di contribuire ad un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE, articolo 4, paragrafo 2.
- (2) La partecipazione finanziaria della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle, è sottoposta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 <sup>(2)</sup> della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.
- (3) Alcuni focolai della malattia di Newcastle sono comparsi in Francia nel 2005. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.
- (4) In data 5 settembre 2005, la Francia ha presentato un'ultima valutazione lorda dei costi sostenuti in vista dell'eradicazione della malattia.
- (5) Le autorità francesi hanno soddisfatto integralmente i loro obblighi tecnici e amministrativi previsti dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(7) Le misure previste con la presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Francia**

1. La Francia può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2005.

2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario ed è corrisposto alle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 349/2005.

*Articolo 2***Destinatario**

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

**che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dall'Italia nel 2001 e 2002 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini**

[notificata con il numero C(2006) 3933]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Conformemente alla stessa decisione, è stato versato un primo anticipo di 4 000 000 EUR.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

(5) La decisione stabilisce, inoltre, che il versamento del saldo del contributo comunitario sarà effettuato sulla base della domanda presentata dall'Italia il 19 dicembre 2003, dei documenti giustificativi e dei risultati dei controlli in loco realizzati dalla Commissione. L'importo indicato nella domanda presentata dall'Italia era di 24 515 016 EUR, ma l'aiuto finanziario della Comunità non può superare il 50 % della spesa totale rimborsabile.

considerando quanto segue:

(1) Alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini si sono manifestati in Italia nel 2001 e 2002. La comparsa di questa malattia rappresenta un grave rischio per il patrimonio zootecnico comunitario.

(6) Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002.

(2) Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e contribuire ad eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito dei provvedimenti di emergenza di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(7) I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità non consentono di considerare sovvenzionabili tutte le spese presentate.

(3) In base alla decisione 2003/677/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002 <sup>(2)</sup> l'Italia beneficia del concorso finanziario della Comunità alle spese sostenute nell'ambito dei provvedimenti di emergenza di lotta contro la febbre catarrale degli ovini posti in essere nel 2001 e 2002.

(8) Le osservazioni della Commissione, le conclusioni finali e il metodo di calcolo delle spese sovvenzionabili sono stati comunicati alle autorità italiane il 17 marzo 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 48.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002 è fissato, in conformità alla decisione 2003/677/CE, a 7 358 839 EUR.

Dal momento che all'Italia è già stato versato un primo anticipo di 4 000 000 EUR in virtù della decisione 2003/677/CE, il saldo sarà di 3 358 839 EUR.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

**concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina**

[notificata con il numero C(2006) 3940]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/605/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(3)</sup> stabilisce le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di pollame, compreso il pollame destinato al ripopolamento della selvaggina.

(2) La decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio <sup>(4)</sup>, dispone che gli Stati membri definiscano le zone del loro territorio particolarmente a

rischio d'introduzione e di presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, sulla base di determinati fattori di rischio.

(3) Il pollame destinato al ripopolamento della selvaggina comprende diverse specie di selvaggina da penna d'allevamento, tra cui gli uccelli acquatici. Questo pollame è allevato in cattività e poi rimesso in libertà per essere cacciato e per servire da fonte di carne di selvaggina da penna selvatica.

(4) L'allevamento di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina richiede spesso il contatto con volatili selvatici e potrebbe perciò presentare un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria, in particolare in caso di spedizioni in altri Stati membri o paesi terzi.

(5) Le esperienze con i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 e altri ceppi del virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7 hanno dimostrato che questa categoria di pollame è particolarmente a rischio e che devono essere adottate misure supplementari per ridurre tali rischi.

(6) È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per questo tipo di produzione di pollame, precisando e completando le misure previste dalla decisione 2005/734/CE, in particolare per quanto riguarda gli allevamenti da cui si effettuano spedizioni di pollame verso altri Stati membri o paesi terzi.

(7) La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria. Tale direttiva esige l'attuazione di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria negli allevamenti di pollame. Gli orientamenti per le buone prassi di biosicurezza, le misure supplementari di biosicurezza e gli esami che precedono la spedizione di pollame figuranti nella presente decisione intendono fornire ulteriori garanzie per gli scambi e l'esportazione di pollame vivo e ridurre il rischio di diffusione della malattia.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/405/CE (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 14).

(8) Occorre svolgere indagini di laboratorio in conformità alle procedure stabilite nella decisione 2006/437/CE della Commissione, del 31 agosto 2006, recante approvazione del manuale diagnostico per l'influenza aviaria di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione dispone:

- a) l'applicazione di misure di biosicurezza negli allevamenti di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina; nonché
- b) l'applicazione di misure di sorveglianza in caso di spedizione di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina verso altri Stati membri o paesi terzi.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*ratitae*), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;
- b) «pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina;
- c) «selvaggina»: uccelli selvatici cacciati ai fini del consumo umano.

#### Articolo 3

##### Orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza

Gli Stati membri, in cooperazione con i produttori che allevano pollame destinato al ripopolamento della selvaggina, elaborano orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza per tali

allevamenti, tenendo conto delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE («orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza»).

#### Articolo 4

##### Condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina

1. Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito destinato al ripopolamento della selvaggina sia autorizzata solo se l'azienda di spedizione è stata:

- a) sottoposta a un'ispezione del veterinario ufficiale che confermi che essa è conforme agli orientamenti relativi a buone prassi di biosicurezza; e
- b) nel corso dei due mesi che precedono la data di spedizione del pollame:
  - i) inclusa nel programma di sorveglianza ufficiale per l'influenza aviaria di cui all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE;

oppure

- ii) oggetto di un esame sierologico con risultati negativi per il virus dell'influenza aviaria, sottotipi H5 e H7, in ciascun caso su campioni prelevati a caso dall'allevamento di origine da cui è prelevata la partita, nel modo seguente:

— 50 campioni in caso di oche o anatre, oppure

— 20 campioni in caso di altro pollame.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la spedizione in altri Stati membri o paesi terzi di pollame da reddito di meno di un mese e destinato al ripopolamento di selvaggina sia autorizzata solo se:

- a) l'azienda di spedizione è conforme alle condizioni di cui al paragrafo 1; e
- b) nel corso della settimana che precede la spedizione 20 tamponi cloacali e 20 tamponi tracheali od orofaringei del pollame della spedizione sono sottoposti a un esame virologico per l'influenza aviaria con una prova di isolamento del virus o PCR.

3. Gli Stati membri provvedono affinché prima della spedizione il pollame da reddito di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sia sottoposto a un esame sanitario del gruppo di origine richiesto dall'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/539/CEE nel corso delle 24 ore che precedono la spedizione della partita.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del presente articolo siano effettuati secondo il manuale diagnostico istituito a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.

#### *Articolo 5*

#### **Certificazione**

Gli Stati membri provvedono affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 17 della direttiva 90/539/CEE che accompagnano le partite di pollame destinate al ripopolamento della selvaggina spedite in altri Stati membri siano completati dalla dicitura seguente:

«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/605/CE della Commissione.»

#### *Articolo 6*

#### **Misure per garantire la conformità**

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 7*

#### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*



**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 6 settembre 2006****concernente una partecipazione finanziaria della Comunità destinata all'eradicazione della peste suina classica in Slovacchia nel 2005***[notificata con il numero C(2006) 3944]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)**

(2006/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di contribuire all'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE.
- (2) Nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la peste suina classica, la Comunità è sottoposta alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 349/2005 <sup>(2)</sup> della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce le norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio.
- (3) Un focolaio di peste suina classica si è dichiarato nella Repubblica slovacca nel 2005. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.
- (4) In data 31 ottobre 2005, la Repubblica slovacca ha presentato una domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio.
- (5) Le autorità slovacche hanno soddisfatto integralmente i loro obblighi tecnici e amministrativi per quanto concerne le misure previste dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6) Il versamento della partecipazione finanziaria della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Repubblica slovacca**

1. La Slovacchia può beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la peste suina classica nel 2005.

2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario ed è corrisposto alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione.

*Articolo 2***Destinatario**

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## AZIONE COMUNE 2006/607/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2006

**che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di Vigilanza in Aceh — AMM)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/407/PESC che modifica e proroga l'azione comune 2005/643/PESC sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell'Unione europea (Missione di vigilanza in Aceh — AMM) <sup>(1)</sup> di tre mesi fino al 15 settembre 2006.
- (2) Il 21 luglio 2006 il governo indonesiano ha invitato l'UE a prorogare un'ultima volta di altri tre mesi, fino al 15 dicembre 2006, il mandato della AMM. Anche il Movimento per l'Aceh libero (GAM) ha segnalato il proprio sostegno per tale estensione della missione.
- (3) Il 28 luglio 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha ribadito il proprio sostegno al processo di pace in Aceh e ha espresso il proprio sostegno alla raccomandazione del segretario generale/alto rappresentante di prorogare un'ultima volta il mandato della AMM per un periodo di tre mesi.
- (4) L'azione comune 2005/643/PESC andrebbe modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

### Articolo 1

All'articolo 16, secondo comma, dell'azione comune 2005/643/PESC, la data è sostituita dalla seguente:

«15 dicembre 2006».

### Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le ulteriori spese connesse con la missione per il periodo 16 settembre 2006-15 dicembre 2006 ammonta a 1 530 000 EUR.

### Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

### Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2006.

Per il Consiglio  
Il presidente  
E. TUOMIOJA

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 10.6.2006, pag. 20.